



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

Salve le compensazioni in F24 dei crediti industria 4.0 per investimenti interconnessi nel 2023 o nel 2024, ma effettuati nel 2022 e nel 2021.

Con una FAQ di ieri 16 aprile, l'Agenzi delle Entrate specifica che **sono compensabili i crediti di imposta 4.0 su investimenti effettuati nel 2021 e nel 2022 e interconnessi nel 2023 o 2024.**

In questo caso, per effettuare la compensazione in F24 si deve indicare come **"anno di riferimento"**, non quello di avvenuta interconnessione, come generalmente richiesto, ma **quello di effettuazione dell'investimento**, dunque il 2022 o il 2021, anche per gli investimenti prenotati (ordine e acconto 20%) nel 2022 ed effettuati entro il 30 novembre 2023.

Il chiarimento è stato necessario dopo che l'Agenzia delle Entrate, in attesa dell'approvazione da parte del MIMIT della modulistica delle comunicazioni (di cui alla nostra circolare n. 3/2024), aveva sospeso l'utilizzo in compensazioni in F24 per i codici tributo 6936 e 6937 per investimenti 4.0, con anno di riferimento 2023 o 2024 e per i codici tributo 6938, 6939 e 6940 per spese R&S, (risoluzione 19/E/2024).

L'Agenzia, specificando che gli investimenti effettuati nel 2021 e 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, se prenotati nel 2022) non sono interessati dalla comunicazione al MIMIT, ha chiarito che, anche se l'interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione in F24 indicando il codice tributo **"6936"** e come **"anno di riferimento"** l'anno in cui è **iniziato l'investimento**.

Ad esempio, come riportato nella FAQ, per un credito 4.0 relativo ad un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l'anno di riferimento **"2022"**.

Distinti saluti.

Padova, 17 aprile 2024

Studio Associato Zanolello & Partners

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA